

SABATO 04 GIUGNO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Riforma della giustizia tributaria. PNRR a rischio? - pag. 2
- Scadenze fiscali di giugno 2022: verso un ingorgo di adempimenti - pag. 4
- Crediti per lavori edili acquistati entro il 16 febbraio cedibili a tutti, senza limiti di frazionamento - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Nomadi digitali del lavoro. Un'opportunità da non perdere per le aziende - pag. 12
- Retribuzioni minime INAIL 2022: limiti e istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi - pag. 14
- Fondi di solidarietà bilaterali: nuovo ruolo a sostegno del ricambio generazionale - pag. 16

FINANZIAMENTI

- Ristorazione collettiva: invio delle domande dal 6 giugno per il contributo a fondo perduto - pag. 18

IMPRESA

- Patente UNI per lo studio professionale: quali sono le procedure standard per la buona gestione - pag. 21

IN EVIDENZA

Riforma della giustizia tributaria. PNRR a rischio?

di Cesare Glendi - Professore Emerito di Diritto processuale civile presso l'Università di Parma

Non è certo la riforma della giustizia tributaria che ci si aspettava da tempo. Anzi, neppure si può dire una riforma. Si può catalogare una mini-controriforma di quella che, invece, sicuramente, era stata, e sostanzialmente resta, la più significativa riforma del contenzioso tributario del secondo dopoguerra. Un modestissimo restyling dei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992, fatto, per così dire, in economia, sub specie di un mero disegno di legge. Anche il contenuto delle prefigurate nuove disposizioni legislative risulta improntato, nell'insieme, in una proiezione di stampo nient'affatto democratico. Se tutto questo davvero fosse indispensabile, per non perdere i benefici del PNRR, allora ben venga. Si auspica, però, che, magari grazie al Parlamento, l'Italia venga unionalmente premiata per un prodotto di qualche miglior livello.

Quella propinata nello schema di disegno di legge recante “disposizioni in materia di **giustizia** e di **processo tributari**”, ultimamente approntato (e pubblicizzato, già subito in versioni disomogenee) da fonti governative, non è certo la

riforma che ci si aspettava da tempo. Anzi, neppure si può dire una riforma. Potendola piuttosto catalogare come una mini contro-riforma di quella che, invece, sicuramente, era stata, e sostanzialmente resta, la più 

Nomadi digitali del lavoro. Un'opportunità da non perdere per le aziende

di Luca Failla - Professore a contratto di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi LUM

Nella prospettiva del consolidamento del lavoro da remoto e valutando le importanti implicazioni organizzative e giuridiche che derivano sul piano della mobilità internazionale, arriva anche in Italia una novità da decreto Sostegni-ter: favorire l'ingresso dei nomadi digitali, cittadini di Paesi terzi, per svolgere attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Una potenzialità per lo sviluppo del lavoro da remoto nel più complesso panorama della regolamentazione contrattuale, fiscale e previdenziale del lavoro a livello internazionale. Spetta ad un apposito decreto del Ministero del Lavoro adottare le modalità e i requisiti per il rilascio del visto di ingresso. Quindi, attenzione ai suoi meccanismi di regolazione e, anche, di incentivazione.

Qual è il senso e il significato della vita? Sembrerebbe un interrogativo troppo filosofico e poco concreto per parlare di nomadi digitali. Eppure, è questo il senso che oggi **dobbiamo dare al tempo** e allo

spazio di lavoro, nella prospettiva del **consolidamento del lavoro da remoto**, valutando le importanti implicazioni organizzative e giuridiche che derivano sul piano della **mobilità internazionale**, 

Fisco

L'Editoriale di Cesare Glendi

Riforma della giustizia tributaria. PNRR a rischio?

di Cesare Glendi - Professore Emerito di Diritto processuale civile presso l'Università di Parma

Non è certo la riforma della giustizia tributaria che ci si aspettava da tempo. Anzi, neppure si può dire una riforma. Si può catalogare una mini-controriforma di quella che, invece, sicuramente, era stata, e sostanzialmente resta, la più significativa riforma del contenzioso tributario del secondo dopoguerra. Un modestissimo restyling dei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992, fatto, per così dire, in economia, sub specie di un mero disegno di legge. Anche il contenuto delle prefigurate nuove disposizioni legislative risulta improntato, nell'insieme, in una proiezione di stampo nient'affatto democratico. Se tutto questo davvero fosse indispensabile, per non perdere i benefici del PNRR, allora ben venga. Si auspica, però, che, magari grazie al Parlamento, l'Italia venga unionalmente premiata per un prodotto di qualche miglior livello.

Quella propinata nello schema di disegno di legge recante “disposizioni in materia di **giustizia** e di **processo tributari**”, ultimamente approntato (e pubblicizzato, già subito in versioni disomogenee) da fonti governative, non è certo la **riforma che ci si aspettava da tempo**. Anzi, neppure si può dire una riforma. Potendola piuttosto catalogare come una mini controriforma di quella che, invece, sicuramente, era stata, e sostanzialmente resta, la più significativa riforma del contenzioso tributario del secondo dopoguerra.

Leggi anche Riforma della giustizia tributaria. Una “storica” prima pietra, tra luci e ombre

Tant'è che il progettato “parto normativo” si riduce, anche nella forma, ad un **modestissimo restyling dei decreti legislativi n. 545 e n. 546** del 31 dicembre 1992, fatto, per così dire, in economia, *sub specie* di un mero DDL, e non di un D.Lgs. o di un D.L. (per fortuna!, sia ben chiaro, anche se originariamente ventilato e poi abbandonato per non incorrere nei “rimbrotti” del Presidente Mattarella).

A parte questa **veste formale**, a dir poco, **dimessa** (quasi da *déshabillé* casalingo in giorni prefestivi), il **contenuto** delle prefigurate nuove disposizioni legislative risulta improntato, nell'insieme, in una proiezione di **stampo ideologicamente verticistico ed autoritaristico**, se non addirittura, vagamente totalitaristico e illiberale o, comunque, nient'affatto democratico. Sia nella parte **organizzativa-ordinamentale**, e sia nella parte propriamente riguardante la **disciplina del processo**.

Sul **versante** della parte **organizzativa-ordinamentale** (del c.d. *gubernaculum*), la sostituzione dell'attuale apparato delle Commissioni tributarie, ancestrale retaggio della loro natura amministrativa, con l'introduzione della figura del **magistrato tributario professionale a tempo pieno**, da più parti sollecitata come necessaria loro evoluzione in senso compiutamente giurisdizionale, **stona** vistosamente con il mantenuto **coinvolgimento** (e con qualche pensione al con-

trollo) gestionale dell'organizzazione del nuovo (assai ridotto) corpo dei **giudici tributari di merito** e dei loro ausiliari, che, non a caso, conservano le vecchie denominazioni di Commissioni (e non di tribunali o corti d'appello tributari) e di segreterie (e non di cancellerie), in sintonia, come si vedrà meglio in prosieguo, con anacronistici “collegamenti ancillari” verso il vertice della Corte di cassazione. Al di là dei *nomina*, la progettata **ingerenza** del **MEF** (che, nonostante l'intermediazione delle Agenzie, costituisce, pur sempre, nella sostanza, la parte processuale quasi sempre necessaria del contenzioso tributario e del relativo processo) nell'apparato organizzativo figura financo **maggiore** rispetto a quella che ha oggi, non solo riguardo ai concreti pagamenti retributivi (notevolmente incrementati), ma già financo per il **reclutamento** dei **nuovi giudici** attraverso i concorsi, fondamentalmente gestiti da questo solo Ministero, e addirittura nel **controllo ispettivo** degli stessi giudici nell'esercizio delle loro funzioni giudicatrici, oltre che del personale ausiliario, essendo stata prevista la costituzione di un ufficio ispettivo presso l'organo di autogoverno con estensioni operative assieme al competente ufficio *Audit* della Direzione della giustizia tributaria del dipartimento delle Finanze. L'**autonomia** dei **nuovi magistrati tributari** rispetto a quella di cui fruiscono gli attuali giudici tributari di provenienza togata risulta indubbiamente indebolita. Mentre, per quanto riguarda gli **attuali giudici tributari laici** (che non provengono, cioè, da altre magistrature titolate), la progressiva loro **progettata estinzione** traspare chiaramente dal vietato accesso ai concorsi dei **non laureati in giurisprudenza** (pur se laureati in economia), dalla loro discriminata **esclusione dal transito su opzione** (consentito invece a tutti i giudici tributari togati) e dall'oggettiva esiguità della **percentuale (15%)** dei posti ad essi riservati, vieppiù falcidiata dai ridotti limiti di età generalmente previsti per la partecipazione ai concorsi.

Tutto ciò, a tacer d'altro, mostra una "cinica ingenerosità istituzionale" nei confronti di chi, per anni, ha consentito di **tenere in vita** la (sia consentito dire) "**baracca**" del **contenzioso tributario**, pressoché a costo zero, maturando in tal modo un'esperienza che verrebbe così afunzionalmente dispersa e che oggettivamente, non avrebbe dovuto essere tanto mal ripagata.

Sul versante della **disciplina del processo** (o, per mantenere la simmetria con la denominazione precedentemente adottata, della c.d. *iurisdictio*), i rilevati connotati di **autoritarismo disciplinare** e di fondamentale illiberalità delle **progettate disposizioni** appaiono viepiù evidenti e disdicevoli.

Per accontentare la causa dei nostalgici della **prova testimoniale**, si è coniata l'asfittica inclusione di una sorta di surrogato *ex art. 257 bis c.p.c.* **per i soli casi** che la **Commissione tributaria**, d'ufficio (?), la consideri assolutamente necessaria ai fini della decisione, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o atti facenti fede sino a querela di falso e sempre che abbia ad oggetto circostanze di fatto diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale. Il che, rischia di riverberarsi in un **restringimento** interpretativo della **libera valutazione** delle **informazioni dei terzi**, dispositivamente fornita dalle parti (contribuenti e/o uffici), con forti ricadute verso intonazioni spiccatamente inquisitorie, in aperto contrasto con l'attuale compagine dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992.

Nel preservare senza ragione il marchingegno della **mediazione tributaria**, che, diversamente da quella processualcivilista, costituisce un ingombrante fardello di matrice amministrativistica all'interno di un processo giurisdizionale (come già evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98/2014), anziché sostituirla con la ben più funzionale istituzione di una **vera conciliazione obbligatoria per tutte le controversie oggi mediabili** e l'eventuale allargamento del loro ambito ad altre liti, di natura seriale, si è **creato** un sostanziale **doppione dell'accertamento con adesione**, che avrebbe potuto essere meglio disciplinato in ambito extra giurisdizionale.

I guasti peggiori, comunque, progettati dai novelli *thermoteti*, si rinvengono laddove si è previsto all'art. 2, comma 1, l'inserimento *extra crepidam* dell'art. 363 *bis* c.p.c. (**principio di diritto in materia tributaria**) e all'art. 2, comma 2, lett. g), il nient'affatto lodevole inserimento nel d.lgs. n. 546/1992 di un art. 62 *ter* (**rinvio pregiudiziale**).

Entrambe queste disposizioni meritano, però, separate, e più approfondite trattazioni, che si rinviano a successivi Editoriali. Al momento, anche a prescindere da quanto si dirà criticamente sulla loro inopportuna im-

postazione, oltre che sulla loro pessima formulazione, non si può, in generale, non far subito notare come in ogni caso si tratti di **congegni** che, sotto l'apparente prospettiva di un benefico conseguimento di una superiore nomofilachia di vertice, vi si **nasconda**, invece, una cronica **strategia di verticistico condizionamento** dei **poteri dispositivi** delle **parti** nel **processo** e della stessa funzione giudicatrice dei **magistrati di merito**, strumentalmente destinati ed asserviti ad un ruolo ventriloquiale con l'**apice del terzo grado**, che, alla fin fine, pur contro le vagheggiate intenzioni, servirà, paradossalmente, solo ad ulteriormente allargare ancor più, ed intasare maggiormente, anziché ridurre, l'enorme carico delle pendenze in sede di legittimità, essenzialmente ascrivibili a **difetti organizzativi di vertice**, che non possono certo essere addebitati alle parti o ai giudici di merito.

Se tutto questo davvero **fosse necessario**, per non perdere i **benefici del PNRR**, allora ben venga. Ma, per il nulla che conta, il sottoscritto, *uti cives* vorrebbe che, magari grazie al Parlamento, a cui spetta l'ultima parola, la generosità unionale verso l'Italia risultasse premiata per un **prodotto nomopoietico** di qualche miglior livello.

Fisco

Il calendario fiscale

Scadenze fiscali di giugno 2022: verso un ingorgo di adempimenti

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

Il mese di giugno è sempre stato un mese ricco di appuntamenti con il fisco. Anche quest'anno la tradizione viene mantenuta. Anzi, con l'introduzione di nuovi adempimenti, il calendario si presenta ancora più fitto e impegnativo. Infatti, accanto alle consuete scadenze, tra cui il versamento della prima rata IMU e del saldo e primo acconto delle imposte da dichiarazione, se ne sono aggiunte altre: la compilazione del modello per comunicare gli Aiuti di Stato, da inviare entro il 30 giugno. Quali sono i principali adempimenti?

Nel mese di giugno, tradizionalmente, scadono importanti adempimenti fiscali.

Si tratta non solo di versamenti di imposte ma anche di altro tipo di adempimenti, come l'invio di comunicazioni e istanze.

Quest'anno, a causa delle tante norme emanate nei mesi scorsi, la maggior parte delle quali frutto delle emergenze, prima sanitaria a causa del Covid e poi internazionale a causa della guerra in Ucraina, sono aumentati anche gli adempimenti richiesti ai contribuenti.

Ad esempio, al **30 giugno** è stato fissato il termine ultimo per l'invio di una nuova **comunicazione**, ovvero quella relativa agli **aiuti di Stato** percepiti durante l'emergenza Covid, la cui compilazione si preannuncia molto complessa.

Ci sono poi gli **appuntamenti del 16 giugno** con il versamento della **prima rata IMU** e al 30 giugno per la presentazione della **dichiarazione IMU** e per il **versamento delle imposte** per chi non intende fruire del maggior termine del 22 agosto per versare con lo 0,4% in più. Anche per quest'ultima scadenza non è dato sapere se, come già successo negli scorsi anni, per i soggetti ISA ci sarà la possibilità di fruire di un maggior termine, per cui, allo stato attuale, le date restano confermate.

Ma il calendario è molto più fitto e impegnativo: dando un'occhiata allo scadenziario presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nel mese di giugno sono censite ben **141 scadenze**.

Proviamo, dunque, a fare una sintesi delle scadenze più importanti, per scongiurare al massimo il rischio di "scordarne" qualcuna.

Versamenti di metà mese

La data da segnare in rosso sul calendario è il **16 giugno**: in questo giorno, l'Agenzia delle Entrate riporta ben 59 scadenze.

A parte quelle periodiche, quali i **versamenti delle ritenute e dell'IVA mensile**, la scadenza di maggior im-

portanza è il versamento della **prima rata IMU 2022** (scadenza che, però, non è riportata nello scadenziario delle Entrate...).

Leggi anche Acconto IMU 2022 in scadenza: quando si paga per l'abitazione principale

Per questo adempimento, le regole sono le stesse dello scorso anno, salvo alcune novità che riguardano i seguenti aspetti:

- si è ridotta al **37,5%** per l'anno 2022 l'**IMU dovuta sull'unica unità immobiliare**, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Leggi anche L'IMU per i pensionati residenti all'estero si riduce al 37,5%

- nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'**agevolazione IMU per la prima casa vale per un solo immobile** per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi;

Leggi anche Una sola esenzione (a scelta) per l'IMU prima casa dei coniugi

- i **beni merce** costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU.

Sempre restando in tema di esenzioni, è confermata anche per quest'anno l'**esenzione** dal versamento IMU per gli immobili rientranti nella **categoria catastale D/3** (sono gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Adempimenti di fine mese

Il **30 giugno** rappresenta la data più impegnativa per i contribuenti e i loro eventuali intermediari fiscali.

Infatti, accanto alle consuete scadenze che si ripresentano ogni anno, fra tutte quella del **versamento delle**

imposte dovute in base alla dichiarazione e l'invio della **dichiarazione IMU**, quest'anno a fine mese è stato fissato l'ultimo giorno utile per inviare la comunicazione relativa agli Aiuti di Stato.

Ma andiamo per ordine.

Riguardo al versamento delle imposte, al 30 giugno scadono i versamenti:

- in unica soluzione o come prima rata, dell'**IRPEF** (e relative addizionali e imposte sostitutive) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione; il versamento interessa anche i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, chiaramente per il saldo e/o il primo acconto IRES comprese le eventuali imposte sostitutive;
- sempre in unica soluzione o come prima rata dell'**IRAP** dovuta dai soggetti obbligati;

Attenzione

Dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle imprese individuali e dai professionisti che non esercitano in forma associata, per cui, costoro dovranno versare solo l'eventuale saldo dell'imposta 2021.

Leggi anche Imprese individuali e professionisti senza IRAP dal 2022: quanto si risparmia

Quanto alla dichiarazione IMU, il 30 giugno è anche il termine per l'invio della dichiarazione da parte degli enti non commerciali. Su questo adempimento, l'unica annotazione da fare riguarda l'eventuale **pubblicazione del nuovo modello**.

Un'ultima scadenza, ma non per questo meno importante, è l'invio della **comunicazione sugli aiuti di Stato**. Più precisamente, si tratta della presentazione modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia delle Entrate.

Leggi anche

- Aiuti di stato Covid: dalle Entrate le istruzioni per presentare l'autodichiarazione
- Autocertificazione degli aiuti di Stato tra obbligo e facoltà
- Autodichiarazione aiuti Covid: rischio posticipo al 22 agosto per i versamenti da dichiarazioni

La finalità di tale comunicazione è quella di attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

Si tratta di un **adempimento molto impegnativo** (e **criticato**) per il quale è stato chiesto da più parti, se non è possibile una sua abrogazione (per molti i dati da dichiarare di fatto sono già in possesso dell'Agenzia delle Entrate) almeno uno slittamento.

Ma, almeno sino al momento di stesura di questo contributo, non sembra ci sia l'intenzione di concedere un maggior lasso di tempo per l'invio.

Leggi anche Autodichiarazione aiuti Covid: proroga sempre più lontana

Pertanto, è consigliabile affrontare la complessa compilazione del modello per tempo onde evitare di trovarsi nelle condizioni di non rispettare la scadenza.

Fisco

Un problema da risolvere

Crediti per lavori edili acquistati entro il 16 febbraio cedibili a tutti, senza limiti di frazionamento

di Claudio Carpentieri - Responsabile Dipartimento politiche fiscali e societarie CNA

Per le prime e seconde cessioni dei crediti relativi a detrazioni per lavori edili effettuate entro il 16 febbraio 2022, è possibile la cessione anche a un soggetto diverso da un intermediario finanziario a prescindere dal numero dei passaggi precedenti (ed è ammessa anche la cessione frazionata senza alcun limite). Per le prime cessioni effettuate dal 1° maggio, gli intermediari finanziari possono cedere il credito acquisito esclusivamente ai “correntisti professionali privati” (con frazionamento ammesso solo con riferimento a ogni singola rata). Per tutte le prime e seconde cessioni effettuate tra il 17 febbraio e il 30 aprile, invece, gli intermediari finanziari non hanno alcuna possibilità di cedere i crediti acquisiti a soggetti diversi da un intermediario finanziario: un problema da risolvere, per evitare disparità di trattamento e far ripartire il mercato dei crediti.

In materia di cessione dei crediti relativi a detrazioni per lavori edili, siano esse effettuate dalle famiglie per detrazioni proprie ovvero effettuate da imprese che hanno accettato di riconoscere lo sconto in fattura, costituisce una **questione centrale** la possibilità per gli **intermediari finanziari** di collocare tali crediti in altri **soggetti diversi dalle banche** in modo frazionato. Centrale perché proprio da questo dipende la **ripresa degli acquisti** dei crediti da parte degli intermediari. Ripresa che consentirà la salvezza di moltissime imprese che hanno riconosciuto sconti senza poi avere la possibilità di rientrare in possesso dei propri soldi attraverso la cessione e da cui, non da ultimo, dipende anche la ripartenza a pieno regime dell'attività delle imprese edili e degli impianti.

È fondamentale, pertanto, fare un po' di ordine nel **disordine normativo** creato da modifiche “nidificate” delle regole per la cessione dei crediti.

Cosa prevede il decreto Aiuti?

A seguito delle ultime innovazioni apportate dal decreto Aiuti alla disciplina della cessione dei crediti (art. 14, D.L. n. 50/2022), è sicuramente possibile per gli intermediari finanziari di cedere i crediti ai “**correntisti professionali privati**”, ma solo per i crediti relativi alle **prime cessioni** effettuate **successivamente al 1° maggio 2022**. Cessioni che, secondo l'Agenzia delle Entrate (FAQ del 19 maggio 2022 e paragrafo 4.1 della circolare 27 maggio 2022, n. 19/E), possono essere **frazionate** in base a ognuna delle **rate** di cui si compone il credito, senza tuttavia avere la possibilità di frazionare ulteriormente ogni rata, a causa dell'obbligo di codificazione dei crediti entrato in vigore proprio il 1° maggio.

Leggi anche

- **Bonus edilizi: divieto di cessione parziale riferito alle singole rate**

- **Cessione parziale dei crediti fiscali: l'interpretazione dell'Agenzia farà ripartire gli acquisiti delle banche?**

Questa innovazione resta perfettamente compatibile con la possibilità prevista dall'art. 28, comma 2, D.L. n. 4/2022 (mai abrogato), di cedere i **crediti acquistati entro il 16 febbraio 2022** (7 febbraio poi esteso dall'Agenzia delle Entrate in via interpretativa: cfr. circolare n. 19/E/2022, par. 4.1) a qualsiasi soggetto, quindi anche diverso dal proprio correntista professionale privato.

Leggi anche Cessione dei crediti fiscali: il decreto Aiuti farà ripartire gli acquisti degli intermediari finanziari?

Le indicazioni delle Entrate

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in virtù del legittimo affidamento dei contribuenti, anche l'abrogazione dell'art. 28, comma 1, D.L. n. 4/2022, ad opera del decreto Antifrodi, non incide sulla validità della disposizione transitoria che concede la possibilità di effettuare una cessione libera a qualsiasi soggetto (c.d. **cessione jolly**).

Pertanto, trattandosi di crediti a cui non si rende applicabile l'obbligo di codificazione, il portale dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti consente per questi crediti - oltre al frazionamento per ogni singola rata - anche il frazionamento della rata stessa.

Si riporta la tavola pubblicata dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ del 17 marzo 2022 e nella circolare n. 19/E/2022.

Evento	Tipo	Ulteriori cessioni
--------	------	--------------------

Prima cessione o sconto	Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti "qualificati"
	Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati"
	Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati"
Evento	Tipo	Ulteriori cessioni
Cessioni successive alla prima	Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti "qualificati"
	Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati"

In base a quanto indicato nelle righe che precedono, emerge che:

- per le **prime e seconde cessioni effettuate entro il 16 febbraio 2022**, si ha la possibilità di cedere il credito anche a un **soggetto diverso** da un intermediario finanziario ed è ammessa altresì la cessione frazionata senza alcun limite;

- per le **prime cessioni effettuate a decorrere dal 1° maggio 2022**, gli intermediari finanziari hanno la possibilità di cedere il credito acquisito esclusivamente ai "correntisti professionali privati". In questo caso il frazionamento è ammesso solo con riferimento ad ogni singola rata, mentre la rata non può essere frazionata.

È evidente, pertanto, che per **tutte le prime e seconde cessioni effettuate tra il 17 febbraio e il 30 aprile 2022**, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, non ci sarà alcuna possibilità per gli intermediari finanziari di cedere i crediti acquisiti ad altri soggetti, diversi da un intermediario finanziario. Limite che si estende anche le cessioni diverse dalla prima effettuate successivamente al 1° maggio 2022.

È un problema che dovrà essere risolto sul piano normativo per evitare disparità di trattamento e, insieme, far ripartire gli acquisti dei crediti da parte degli intermediari finanziari.

Fisco

Dall'Agencia delle Entrate

Agenzia delle Entrate e Consulenti del Lavoro: firmata la convenzione per l'invio dei dati sulle iscrizioni nell'albo

La nuova convenzione tra Agenzia delle Entrate e Consulenti del Lavoro prevede che entro il 30 giugno 2022 devono essere trasmesse tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni risultanti nell'albo unico nazionale, relative all'anno 2021 e le informazioni relative all'anno 2022 devono essere comunicate attraverso un web service che restituisce le variazioni dall'ultima richiesta. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 3 giugno 2022 con cui ha chiarito che tramite Gestione procure, ciascun consulente del lavoro potrà comunicare all'Agencia quali clienti hanno conferito procura per assistenza presso gli uffici, specificando la durata della stessa e i servizi per i quali ha efficacia.

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 3 giugno 2022 on cui ha reso noto che è stata firmata la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Consulenti del Lavoro.

La nuova convenzione fissa le modalità di trasmissione dei dati sulle iscrizioni nell'albo nazionale e dà avvio a un nuovo servizio online che permetterà agli iscritti all'Ordine, compresi i soci delle società tra professionisti, di comunicare all'Agencia le informazioni relative alle procure conferite dai propri clienti per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro assolve centralmente agli obblighi comunicativi per conto di tutti gli ordini territoriali e sfrutta la cooperazione applicativa per trasmettere le informazioni concernenti gli iscritti, con frequenza quindicinale.

L'Agencia, potendo verificare lo stato dell'iscrizione del professionista su un archivio aggiornato, sarà quindi in grado di erogare ai consulenti del lavoro servizi digitali e telematici più efficaci.

Entro il 30 giugno 2022 devono essere trasmesse tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni risultanti nell'albo unico nazionale, relative all'anno 2021 e le informazioni relative all'anno 2022 devono essere comunicate attraverso un web service che restituisce le

variazioni dall'ultima richiesta.

Il primo servizio che sfrutterà queste modalità è il servizio web Gestione procure, che sarà disponibile, successivamente al primo aggiornamento delle informazioni (non prima del 12 settembre 2022), in area riservata.

Tramite Gestione procure, ciascun consulente del lavoro potrà comunicare all'Agencia quali clienti hanno conferito procura per assistenza presso gli uffici, specificando la durata della stessa e i servizi per i quali ha efficacia.

Il servizio permetterà anche al professionista di comunicare la lista dei propri collaboratori e, per ciascun cliente, se è stata concessa l'autorizzazione ad avvalersi dei collaboratori. Condizione per l'accesso all'applicativo sarà la regolare iscrizione all'ordine, verificata in base alle informazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agencia delle Entrate, comunicato stampa 03/06/2022

Fisco

Dall'Agencia delle Entrate

Regime lavoratori impatriati: i chiarimenti sull'estensione per un ulteriore quinquennio

L'estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019, sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato. Lo ha evidenziato l'Agencia delle Entrate con la risposta a interpello n. 321 del 3 giugno 2022 con cui ha evidenziato anche le novità apportate con la legge di Bilancio 2021.

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 321 del 3 giugno 2022 in tema di regime dei **lavoratori impatriati**.

Il decreto internazionalizzazione ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati". La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), in vigore dal 1° maggio 2019.

In relazione alle modifiche normative che hanno ridi-

segnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione, ai presupposti per accedere all'ulteriore **quinquennio agevolabile**, all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (c.d. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l'**esercizio dell'opzione** soltanto ai soggetti «che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020» e di quella che preclude tale possibilità a coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019, l'**estensione** per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la **residenza fiscale** italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato).

Si rileva, inoltre, che l'articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021 restringe la platea dei potenziali fruitori dell'opzione. Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell'opzione:

- coloro che non sono stati **iscritti all'AIRE**;
- i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per **lavoratori impatriati**.

Il cittadino extracomunitario che, nel periodo antecedente al **trasferimento della residenza** in Italia, non era iscritto all'AIRE (avendo acquisito la cittadinanza italiana nel 2018, dopo essersi trasferito in Italia nel 2017), non è in possesso dei requisiti per esercitare l'opzione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 03/06/2022, n. 321

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Servizio del Comune in concessione: quando è

rilevante ai fini IVA

Ai fini IVA, nel caso di un'attività resa da un Comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all'IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l'operazione è esclusa dall'ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell'attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un'attività economica. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 322 del 3 giugno 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 322 del 3 giugno 2022 in tema di IVA applicabile ai canoni corrisposti da una Società concessionaria a favore di un Comune concedente per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi e per l'uso di immobili strumentali allo svolgimento del predetto servizio. Ai fini dell'assoggettamento ad IVA di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall'articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.

In altri termini, con riferimento agli enti pubblici (tra i quali i Comuni), le attività poste in essere nella "veste di pubblica autorità" non sono rilevanti agli effetti dell'IVA, sempre che il loro non assoggettamento possa provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

Viene, quindi, prevista una deroga ai principi generali di applicazione del tributo, al verificarsi di determinate condizioni.

In particolare, da quanto emerge sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenze C-72/13 del 20 marzo 2014; C-604/19 del 25 febbraio 2021), che è stata chiamata a interpretare il concetto di "pubblica autorità", sia da quella della Corte di Cassazione, sono riconducibili tra le attività svolte in veste di pubblica autorità quelle fondate su un rapporto di diritto pubblico ("iure imperii"), mentre sono da ricondurre tra le attività di natura commerciale quelle fondate su rapporti di carattere privatistico.

Al riguardo, a parere dei giudici unionali, non assumono rilievo l'oggetto e lo scopo dell'attività (cfr. senten-

za del 14 dicembre 2000, causa C-446/98), bensì rilevano piuttosto le modalità di esercizio dell'attività, ossia occorre accertare se gli stessi enti agiscano nella veste, loro propria, di soggetti di diritto pubblico o in quella di diritto privato, cioè alle condizioni giuridiche proprie degli operatori economici privati, secondo il regime giuridico applicato in base al diritto nazionale. Sul tema, la Suprema Corte, nella recente pronuncia 2 dicembre 2021, n. 37951, ha chiarito che il fatto che l'attività persegua uno scopo d'interesse generale, persino nell'esercizio di funzioni conferite e regolamentate dalla legge, è irrilevante per valutare se tale attività si traduca in prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.

Infine, non rileva la circostanza che i beni utilizzati nello svolgimento dell'attività appartengano o meno al demanio o al patrimonio dell'ente pubblico.

Quindi, nel caso di un'attività resa da un Comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all'IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l'operazione è esclusa dall'ambito applicativo del tributo.

Diversamente, se, nello svolgimento dell'attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un'attività economica (rectius d'impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali (citato articolo 4) e unionali (cfr. articolo 9 della Direttiva n. 112/2006/CE).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 03/06/2022, n. 322

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Il passaggio al fondo pensione delle somme a titolo di incentivo all'esodo non può avvenire in neutralità fiscale

L'eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo

non può avvenire in neutralità fiscale e tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell'imposta dovuta. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 323 del 3 giugno 2022 con cui ha evidenziato che la normativa e la prassi prevede il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale del solo TFR e non anche di altre somme.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 323 del 3 giugno 2022 riguardante il trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo in caso di conferimento ad un fondo di previdenza complementare.

Per quanto riguarda la tassazione delle somme erogate a titolo di **incentivo all'esodo**, l'articolo 17, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede l'applicazione della tassazione separata per le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché per le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.

Al riguardo, la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, capitolo II, par. 1.2, ha precisato che trattasi di quelle indennità e somme percepite **una tantum** in diretta correlazione alla **cessazione del rapporto di lavoro** e che tra tali emolumenti vi rientrano anche le somme erogate a titolo di incentivo all'esodo, ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al TFR, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.

L'articolo 19, comma 2, del Tuir, prevede che le stesse sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei **contributi obbligatori** dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1, e cioè con la medesima aliquota del TFR.

Riguardo al finanziamento delle **forme pensionistiche complementari**, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di **contributi** a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando.

Il primo periodo del successivo comma 2 del citato articolo 8 dispone che ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente **l'entità della contribuzione** a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la

misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. L'articolo 19, comma 4, ultimo periodo, del Tuir, nel disciplinare la tassazione delle anticipazioni e degli acconti relativi al TFR, prevede che non si considerano **anticipazioni** le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

La circolare 8 dicembre 2007, n. 70/E, paragrafo 2.1, nel fornire chiarimenti in merito al conferimento alla **forma previdenziale** del TFR maturando, ha precisato che, in linea alla circolare n. 29/E del 2001, il riferimento contenuto nell'articolo 19, comma 4, al d.lgs. n. 124 del 1993 deve intendersi effettuato al d.lgs. n. 252 del 2005, atteso che in esso è stata interamente trasfusa la disciplina della **previdenza complementare**, e che per effetto della citata disposizione, non si considera anticipazione e, quindi, non è imponibile, la destinazione al fondo non solo della quota di accantonamento annuale del TFR, ma anche delle quote pregresse.

In sostanza, il trasferimento al **fondo del TFR** sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del **trasferimento**. La circolare precisa, inoltre, che **l'importo del TFR** pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica.

Come si evince anche dalla prassi, l'articolo 19, comma 4, ultimo periodo, del Tuir, prevede il passaggio al **fondo pensione** in neutralità fiscale del solo TFR e non anche di altre somme.

Ciò posto, l'eventuale trasferimento al **fondo di previdenza** delle somme spettanti a titolo di **incentivo all'esodo** non può avvenire in neutralità fiscale e tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Tuir.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 03/06/2022, n. 323

Lavoro e previdenza

L'Editoriale di Luca Failla

Nomadi digitali del lavoro. Un'opportunità da non perdere per le aziende

di Luca Failla - Professore a contratto di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi LUM

Nella prospettiva del consolidamento del lavoro da remoto e valutando le importanti implicazioni organizzative e giuridiche che derivano sul piano della mobilità internazionale, arriva anche in Italia una novità da decreto Sostegni-ter: favorire l'ingresso dei nomadi digitali, cittadini di Paesi terzi, per svolgere attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Una potenzialità per lo sviluppo del lavoro da remoto nel più complesso panorama della regolamentazione contrattuale, fiscale e previdenziale del lavoro a livello internazionale. Spetta ad un apposito decreto del Ministero del Lavoro adottare le modalità e i requisiti per il rilascio del visto di ingresso. Quindi, attenzione ai suoi meccanismi di regolazione e, anche, di incentivazione.

Qual è il senso e il significato della vita? Sembrerebbe un interrogativo troppo filosofico e poco concreto per parlare di nomadi digitali.

Eppure, è questo il senso che oggi **dobbiamo dare al tempo** e allo **spazio di lavoro**, nella prospettiva del **consolidamento del lavoro da remoto**, valutando le importanti implicazioni organizzative e giuridiche che derivano sul piano della **mobilità internazionale**, dall'ultima novità introdotta dalla legge di conversione del **decreto Sostegni-ter** (legge n. 25/2022).

Leggi anche [Nomadi digitali: ingresso semplificato in Italia per i lavoratori extra-UE](#)

Si tratta di una norma molto semplice, che consente l'ingresso in Italia, al di fuori delle quote di ingresso e per lavoro, dei **nomadi digitali** che siano cittadini di **Paesi terzi**. La legge considera nomadi digitali (digital nomads, nella dicitura internazionale) coloro che svolgono **attività lavorativa altamente qualificata** attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto. Tali soggetti, sia che svolgano attività di lavoro autonomo, sia che svolgano attività per un'impresa, anche non residente nel territorio dello Stato italiano, possono fare **ingresso in Italia** senza nulla osta al lavoro e possono soggiornare con il rilascio del solo permesso di soggiorno, previa unicamente l'acquisizione del visto d'ingresso.

Il **permesso di soggiorno** è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Aspetto questo che potrebbe dare luogo, se non opportunamente disciplinato dall'Italia in fase di esecuzione, a non poche **complicazioni** in termini di **sovrapposizioni di normative fiscali e contributive** applicabili, **disincentivando** le **opportunità** derivanti

da questa nuova forma di mobilità internazionale.

Spetta ad apposito decreto del Ministero del Lavoro l'adozione delle **modalità** e dei **requisiti** per il **rilascio del visto di ingresso**, ma già dalla semplice indicazione della norma (art. 6 quinquies, D.L. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022) si intuiscono le **potenzialità** di questo istituto per lo sviluppo del lavoro da remoto nel più complesso panorama della regolamentazione contrattuale, fiscale e previdenziale del **lavoro a livello internazionale**, tenendo conto dei suoi meccanismi di regolazione e anche di incentivazione.

Non voglio qui soffermarmi sulle implicazioni giuridiche di questa forma di lavoro, ma voglio fare un passo indietro. Perché l'Italia ha deciso di aprire i propri confini al lavoro altamente qualificato proveniente dall'estero? Per una serie di motivi tutti, a mio avviso, rilevanti e tutti, peraltro, conseguenti dalle **trasformazioni del lavoro** cui stiamo assistendo da qualche anno, accelerate dalla pandemia.

Tra questi rilevanti motivi, uno spicca in modo significativo ed è certamente legato alla forte **attrattività del lavoro da remoto** - soprattutto in Italia - per i cd. **knowledge workers** (e cioè coloro che svolgono in prevalenza lavoro intellettuale), da luoghi che siano pieni di **suggerimenti creativi e culturali**. E molti **luoghi** presenti in **Italia** - mare, montagna, isole, colline e piccoli borghi - garantiscono, come sappiamo, quella giusta miscela di tranquillità, ispirazione e qualità della vita che costituisce spesso la ricetta del **successo** di molte **attività imprenditoriali** e di **lavoro autonomo**. Ma anche, in tempi più recenti, se si osserva meglio il fenomeno delle **grandi dimissioni** dal rapporto di lavoro subordinato "classico" e le scelte di vita e lavorative che stanno accompagnando questo fenomeno, anche con il passaggio dal lavoro subordinato al lavoro autonomo.

Leggi anche Great resignation, work life balance, competenze professionali. Verso il nuovo mercato del lavoro

Gli **anni di pandemia** hanno finalmente aperto alle molteplici sfaccettature del lavoro da remoto e uno degli effetti più singolari di questa irreversibile rivoluzione è certamente costituito dall'**apertura** che **alcune aziende hanno dato** - proprio per non perdere risorse ritenute valide - alla possibilità di **lavorare dall'estero** nella forma della non residenza (necessariamente per ragioni fiscali) e, quindi per periodi di tempo circoscritti, **da un luogo** che non fosse **né** quello di **residenza abituale** né quello della **sede dell'azienda**. Lo si è visto con il primo lockdown, chi lavorava nel Nord Italia e così anche chi lavorava all'estero ha scelto di lavorare dai luoghi di origine e, nella maggior parte dei casi, dal Sud Italia (tanto che, non è un caso, è nata l'associazione Southworking con lo scopo di favorire il "ritorno" delle professionalità al Sud pur mantenendo rapporti professionali con le aziende di provenienza, molto spesso del Nord).

Così, nel giro di pochi mesi e con l'auspicata uscita dall'emergenza, si sono aperte in tutto il mondo **molteplici possibilità** per i **nomadi digitali**. Per coloro che, per scelta, per dare una svolta alla propria vita, per soddisfare sogni a lungo coltivati, per avviare momenti di crescita individuale per la propria professione, decidono - anche indipendentemente dai progetti aziendali focalizzati sulle missioni internazionali - di lavorare per qualche mese in giro per il mondo. **Progetti** che, in **molte aziende**, si stanno anche **consolidando** come **innovazione organizzativa**, ancorché per periodi definiti nell'arco dell'anno, fornendo anche la possibilità di unire ai soggiorni lavorativi anche periodi di ferie. Si veda ad esempio, in linea con le spinte alla remotizzazione del lavoro ed i grandi cambiamenti epocali che stiamo vivendo, l'iniziativa della Regione Piemonte che ad agosto 2021 ha stanziato 10 milioni di finanziamenti per coloro che andranno a vivere, acquistando una casa e trasferendovi la residenza, in uno dei 465 comuni alpini piemontesi. Ad oggi ben 302 domande sono state approvate sulle 571 avanzate.

Per favorire questa tendenza **alcuni Paesi** hanno, quindi, studiato dei **meccanismi di incentivazione** anche per gli **ingressi dall'estero**. Già la **Grecia** aveva anticipato questa tendenza, approvando nel 2021 una legge diretta a favorire l'ingresso nel paese ai nomadi digitali. Anche altri paesi europei, tra cui **Spagna e Portogallo** - non a caso paesi a elevata vocazione turistica - si sono inserite in questa scia di incentivazione del lavoro da remoto per i non residenti. E così anche

l'Italia ha finito per approvare una **norma** che, per ora - in attesa delle specifiche che sono rimesse ad un apposito decreto - si rivela anche uno strumento di attrazione per il turismo, ma che è soprattutto un nuovo meccanismo di **gestione del lavoro estero**, svincolato dai distacchi, dalle tradizionali missioni internazionali e dall'internazionalizzazione del lavoro che abbiamo fino ad oggi conosciuto. Di fatto un **nuovo modo di vedere il lavoro** e, al tempo stesso, occasione per creare uno stimolo in più per rendere l'Italia attrattiva partendo proprio dalle sue principali qualità: bellezze artistiche, culturali, paesaggistiche e, in buona sostanza, un'alta qualità della vita, soprattutto nelle piccole città. A patto, però, di avere **infrastrutture e servizi adeguati** tanto da avere ispirato anche un recente disegno di legge delega su questo tema (il DDL n. 2316/2021).

Anche questo è un nuovo modo di intendere le trasformazioni del lavoro cui stiamo assistendo. Quel desiderio di dare un significato nuovo alla vita, al **rapporto vita-lavoro** e al rapporto spazio-tempo con cui sono scandite le giornate di ciascuno, senza più una netta divisione tra tempo di lavoro e tempo di vita (De Masi), proprio perché - dopo due anni di pandemia - è il **lavoro** che deve iniziare a **dialogare meglio** con la **vita** e le sue necessità - individuali, familiari, organizzative - e non più il contrario.

Lavoro e previdenza

Adeguamento annuale

Retribuzioni minime INAIL 2022: limiti e istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi

di Fabio Francia - Esperto assicurazione INAIL

L'INAIL ha pubblicato la circolare n. 21 del 16 maggio 2022 relativa al minimale del tempo pieno in base al quale vengono adeguati anche alcuni premi speciali. La circolare relativa al minimale del tempo pieno ha cadenza annuale poiché l'adeguamento viene effettuato in base all'incremento dell'indice del costo dei beni al consumo rilevato per l'anno precedente che incide sul limite minimo delle pensioni a carico del fondo lavoratori dipendenti. La norma di riferimento indica la misura del 9,5% della pensione mensile rivalutata. Poiché per l'anno 2021 l'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat è aumentato del 1,9%, ed il limite minimo del trattamento pensionistico a carico del fondo lavoratori dipendenti è pari ad euro 525,38, il minimale giornaliero del tempo pieno è pari ad euro 49,91.

Nel corso del tempo il legislatore ha introdotto delle norme specifiche in materia di retribuzioni imponibili; nel rispetto del principio della identità della base imponibile con l'importo sul quale devono essere calcolate le prestazioni, le disposizioni incidono anche sulla quantità dell'intervento economico di sostegno erogato dall'INAIL in presenza di infortunio o di malattia professionale.

Le **retribuzioni convenzionali** costituiscono anche la **base di calcolo** per la determinazione degli importi di alcuni **premi speciali** fra i quali quello degli artigiani che rappresenta la categoria più numerosa; in conseguenza la [circolare n. 21/2022](#) espone anche i premi speciali adeguati alla nuova retribuzione.

Minimale del tempo pieno

Per l'anno 2022 il minimale del tempo pieno è pari ad **euro 49,91 giornalieri**, ovvero il 9,5% del minimo della pensione erogata dal fondo lavoratori dipendenti l'importo della quale è stato aumentato del 1,9% pari all'incremento dell'indice medio del costo della vita per l'anno 2021, rilevato dall'ISTAT, rispetto all'anno 2020. Considerando l'adeguamento, per l'anno 2022 il limite minimo del trattamento pensionistico è pari ad euro 525,38.

Si parla di limite minimo di retribuzione per il tempo pieno poiché le retribuzioni effettivamente maturate dal lavoratore di pendente non possono essere minori di euro 49,91 giornalieri (1.297,66 mensili date dal 49,91*26gg mensili) ed a queste devono essere adeguati anche se stabilite dal CCNL applicato.

In questa ottica dovranno essere **adeguate al minimale** anche le **retribuzioni convenzionali** stabilite a **livello provinciale** qualora fossero minori. Il minimale di euro 49,91 si applica anche ai lavoratori a domicilio ed agli addetti alle lavorazioni meccanico agricole.

Attenzione

Trattandosi di minimale si parla di un limite verso il basso che non esclude la possibilità che le retribuzioni effettive siano superiori così da divenire loro stesse imponibili.

Situazioni in deroga all'obbligo di retribuzione minima

La norma indica le situazioni nelle quali **non deve essere effettuato** l'adeguamento al minimale retributivo del tempo pieno. Non deve essere effettuato alcun adeguamento nella ipotesi di:

- categorie di lavoratori per i quali deve essere applicato il minimale o il massimale di rendita poiché è la norma stessa che prevede il riferimento specifico all'art. 116 del D.P.R. 1124/1965. In via generale il minimale di rendita è superiore al minimale per il tempo pieno e segue gli stessi criteri di adeguamento;
- **operai agricoli** per i quali è previsto un minimale di euro 44,40;
- integrazioni di retribuzione erogate nei casi di **infortunio, malattia** o gravidanza e puerperio
- indennità di disponibilità prevista dal **contratto di lavoro intermittente**;
- l'indennità corrisposta ai **disoccupati impiegati nel rimboschimento**, nella sistemazione montana o avviati ai cantieri scuola. In questi casi la retribuzione imponibile è data dall'importo previsto dalle norme regionali.

Fra le categorie di assicurati, sono **escluse** dall'adeguamento al minimale del tempo pieno anche le retribuzioni riferite al **settore navigazione** poiché previsti minimali specifici; al contrario, il minimale del tempo pieno si applica ai **lavoratori autonomi dello spettacolo**, solo recentemente assicurati all'INAIL, ed ai **riders** (si considera almeno una consegna nelle 24 h).

La particolarità INAIL delle retribuzioni del part-time

Il minimale per il tempo pieno incide anche nella determinazione delle retribuzioni imponibili previste per i contratti part-time. Si deve precisare che ai fini INAIL la determinazione delle retribuzioni imponibili, di conseguenza delle retribuzioni sulle quali si determina la prestazione, incontra la specificità che le retribuzioni effettive sulle quali si effettua il raffronto devono essere depurate della vecchia indennità di contingenza anche se conglobata e di tutte le componenti della retribuzione diverse dalla retribuzione base tabellare (vanno considerate le mensilità aggiuntive).

Questa particolarità riduce la base imponibile per il calcolo del premio ma, contemporaneamente, riduce anche la prestazione erogata dall'INAIL al lavoratore in presenza di un infortunio o di una malattia professionale. Detto della particolarità, l'imponibile è determinato rapportando le retribuzioni effettive (paga base tabellare) ed il minimale tempo pieno ad ore; la retribuzione oggetto di calcolo del premio è data dalla retribuzione oraria maggiore moltiplicata per le ore lavorate o retribuite in forza di legge o di contratto (non si adeguano le eventuali integrazioni erogate dal datore di lavoro per infortunio o malattia).

Per l'anno 2022, il minimale del tempo pieno riportato ad ora, supponendo 40h settimanali, è pari a
 $- 44,91 * 6/40 = \text{euro } 7,49$

Classe di rischio	Premio unitario
1	83,90
2	136,20
3	193,80
4	283,60
5	417,30
6	517,90
7	688,10
8	797,40
9	1.484,90

Anche per gli artigiani che si dovessero **infortunare** o dovessero contrarre una **malattia professionale**, la prestazione verrebbe determinata sulla retribuzione convenzionale/minimale del tempo pieno. Qualora l'artigiano volesse una maggiore prestazione, dovrebbe comunicare all'INAIL la retribuzione scelta. L'INAIL provvederebbe ad integrare il premio speciale con una quota variabile per classe di rischio per ogni euro 51,64 di retribuzione incrementata.

Considerazioni finali

Non può sfuggire come il datore di lavoro si trovi in una situazione complessa quando deve applicare uno

Il criterio di calcolo per il contratto part-time viene applicato a tutti i tipi di articolazione oraria ed è utilizzato anche nel caso di lavoro ripartito.

Adeguamento dei premi speciali

Alcuni premi speciali vengono determinati in base al minimale per il tempo pieno ma si deve considerare che nell'ipotesi di retribuzioni effettive superiori al minimo deve essere proporzionalmente aumentato l'importo del premio speciale. Questo meccanismo si applica per i **premi trimestrali** dovuti dagli **organismi cooperativi** che adottano il premio speciale trimestrale, i premi dovuti dalla **piccola pesca** e quelli previsti per i **frantoi oleari**. Per determinare il premio speciale adeguato all'effettivo, si applica la formula:

- Premio speciale/49*91*retribuzione effettiva = premio speciale dovuto

In presenza di soci con orario part-time, il premio speciale viene rapportato alle ore da contratto.

Diverso è criterio adottato per il **premio speciale artigiani** dove sono previste delle **classi di rischio** che includono le voci di tariffa che individuano la lavorazione assicurata. Nella ipotesi in cui l'artigiano svolga più lavorazioni, il premio speciale si calcola in percentuale.

I premi speciali artigiani per l'anno 2022, suddivisi per classe di rischio e calcolati sulla retribuzione convenzionale di euro 14.973,00 sono:

dei regimi retributivi previsti dalla norma. La situazione ideale sarebbe quella di eliminare qualche eccezione anche in considerazione della possibilità di discriminazione per alcune categorie di lavoratori come nel caso del part-time.

Lavoro e previdenza

Dopo la conversione del decreto Energia

Fondi di solidarietà bilaterali: nuovo ruolo a sostegno del ricambio generazionale

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

La legge di conversione del decreto Energia ha previsto una nuova tipologia di prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS, finalizzata a favorire le transizioni produttive e occupazionali. I fondi possono prevedere il versamento mensile, a carico dei medesimi, di contributi previdenziali relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione; in questo caso, è necessaria la contestuale assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni per un periodo non inferiore a tre anni, da parte dei datori di lavoro che optino per la suddetta forma di versamento.

Il **ricambio generazionale** costituisce uno dei profili di maggior rilievo nel nostro sistema economico per gestire le **transizioni produttive e occupazionali** in maniera tale sia da favorire lo sviluppo tecnologico che per garantire gli equilibri prospettici del welfare e pensionistici in particolare.

Il tema è stato oggetto di crescente attenzione e di intervento come testimoniato per esempio dall'ulteriore restyling del **contratto di espansione** operato dalla legge di Bilancio 2022 che ne ha ampliato la soglia occupazionale di accesso, pari ora a 50 dipendenti, confermando lo scivolo pensionistico per i lavoratori prossimi alla pensione e aumentato le categorie di lavoratori che possono fruire della cassa integrazione straordinaria.

In tale prospettiva si colloca poi sia la ridefinizione dell'ambito di applicazione dei **fondi di solidarietà bilaterali** che la tipologia delle relative prestazioni nonché la conferma della possibilità di utilizzare gli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali per accompagnare i lavoratori alla maturazione del **diritto a pensione** in quota 102 con 64 anni di età e 38 di contributi.

Il **decreto energia** (D.L. 21/2022, convertito in l. n. 51/2022) introduce ora, con l'art. 12 ter una nuova misura, finalizzata a favorire la staffetta generazionale.

Il nuovo ruolo dei fondi di solidarietà bilaterali

In maniera più specifica si introduce una **nuova possibile** tipologia di **prestazioni** per i fondi di solidarietà bilaterali creati dalla contrattazione collettiva istituiti presso l'INPS (come ricorda lo specifico Dossier di approfondimento dei Servizi Studi di Camera e Senato rientrano anche i due fondi di solidarietà territoriali intersettoriali, istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano).

La novella **non concerne** invece il **Fondo di integrazione salariale** (FIS) e i fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi, vale a dire il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato e il Fondo di so-

lidarietà per i lavoratori in somministrazione. Tali Fondi non sono infatti costituiti presso l'INPS.

Nello specifico si prevede che il fondo di solidarietà può erogare il **versamento mensile**, a carico del medesimo strumento, di **contributi previdenziali** relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione, in caso di **contestuale assunzione** per un periodo non inferiore a tre anni, da parte dei datori di lavoro che optino per la suddetta forma di versamento, di **lavoratori di età non superiore a 35 anni**.

Funzione dei Fondi di solidarietà bilaterali

Va ricordato, come viene sottolineato sul sito del Ministero del Lavoro, che l'istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali è prevista con il fine di assicurare ai lavoratori una **tutela in costanza di rapporto di lavoro** nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

L'istituzione dei Fondi è **obbligatoria** per tutti i settori **non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale**, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Al fine di istituire tali Fondi, le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali.

A seguito dell'accordo, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provvede all'istituzione del Fondo presso l'INPS. Oltre alla finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i Fondi possono anche **assicurare** ai lavoratori **prestazioni integrative**, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero

prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei **processi di agevolazione all'esodo**, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni, contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Va poi ricordato che con la **legge di Bilancio 2022** si sia intervenuti ridefinendo sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali che la tipologia delle relative prestazioni. In particolare, si prevede che tali fondi riguardino **tutti i datori di lavoro** (che occupino **almeno un dipendente**) non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che i medesimi fondi assicurino le tutele corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti.

E' previsto che i Fondi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, si adeguino alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 o 2021. In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. Riguardo poi ai datori che non rientrino in alcun fondo di solidarietà bilaterale si prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche inter-settoriali, per la costituzione, presso l'INPS, di fondi di solidarietà bilaterali; in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ogni datore non rientrante già in un fondo viene iscritto al FIS.

La nuova prestazione

Andando alla nuova prestazione, sempre attingendo al Dossier parlamentare di approfondimento dei Servizi Studi di Camera e Senato, si prevede che il versamento dei contributi previdenziali a carico del fondo di solidarietà viene ammessa con riferimento ai lavoratori che siano in grado di raggiungere i **requisiti** per il **trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato** nei successivi tre anni (dovrebbero essere esclusi opzione donna e la stessa quota 102).

Gli **oneri finanziari** relativi alla nuova tipologia di prestazione sono a carico del **fondo di solidarietà** che eventualmente l'adotti e, nell'ambito della regolamentazione del fondo, ad essi si fa fronte mediante l'introduzione di un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro.

La misura del contributo straordinario deve essere idonea a coprire, oltre agli oneri derivanti dal versamento dei contributi previdenziali, le minori entrate tributarie, derivanti dalla deducibilità fiscale del medesimo contributo straordinario.

Finanziamenti

Trasmissione telematica

Ristorazione collettiva: invio delle domande dal 6 giugno per il contributo a fondo perduto

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Le imprese che svolgono servizi di ristorazione di comunità e che nel 2020 hanno avuto un calo di ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019, dal 6 giugno al 20 giugno 2022, possono inviare all'Agenzia delle Entrate le domande per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis. Il modello dovrà essere trasmesso utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia. Dopo la presentazione verrà rilasciata ricevuta di presa in carico o di scarto. Come si compila la domanda?

Contributi a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva al via.

Le imprese che svolgono **servizi di ristorazione** di comunità e che nel 2020 hanno avuto un calo di ricavi non inferiore al **15%** rispetto al **2019**, dal **6 giugno 2022** possono trasmettere all'**Agenzia delle entrate** le comunicazioni necessarie per la richiesta dell'aiuto di cui all'art. 43-bis, D.L. n. 73/2021 (convertito nella legge n. 106/2021).

Il **canale telematico** resterà aperto fino al **20 giugno 2022**.

Ci sono quindi solamente **15 giorni** per procedere alla **compilazione** delle domande e al loro invio.

Occorre pertanto trovarsi pronti all'appuntamento.

Le modalità e i termini per la richiesta del contributo sono stati definiti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 151077 del 3 maggio

2022, mentre i criteri e le modalità per l'erogazione dell'aiuto sono stati fissati dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 dicembre 2021, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda le imprese che svolgono **servizi di ristorazione** definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020, comunicata con il modello AA7 o AA9 all'Agenzia delle entrate, è individuata dai codici **Ateco 2007**:

- **56.29.10** "Mense";

- **56.29.20** "Catering continuativo su base contrattuale".

Attenzione

Per comunità delimitate e definite si intendono, a titolo esemplificativo, scuole, università, uffici, caserme e strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

Requisiti per accedere ai contributi

Oltre al settore di attività, per poter chiedere i contributi le imprese devono:

- presentare un **ammontare** dei **ricavi** nell'anno **2019** generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i con-

tratti di ristorazione collettiva sopra indicati;

- aver subito una **riduzione di almeno il 15%** nell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2020 rispetto all'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019.

Attenzione

Gli importi dei ricavi sono determinati secondo quanto previsto all'art. 85, c. 1, lett. a) e b), del Tuir.

Per le **imprese costituite** nel corso del **2019** il calo del fatturato deve essere calcolato in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.

Per le **imprese** con periodo di imposta **non coincidente** con l'**anno solare**, invece, la riduzione deve essere calcolata sulla base dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello dell'entrata in vigore del D.L. 73/2021 (ovvero quello relativo all'esercizio 2019/2020), da rapportare al valore dei ricavi conseguiti nel secondo periodo d'imposta precedente alla

data di entrata in vigore del suddetto decreto (ossia, all'esercizio 2018/2019).

Il **contributo** spetta se le imprese, alla data di presentazione della domanda:

- hanno **sede legale** o operativa ubicata sul territorio italiano;

- risultano **regolarmente iscritte e attive** nel Registro delle imprese tenuto presso la CCIAA;

- **non sono in liquidazione volontaria** o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

- **non sono** imprese già **in difficoltà** al **31 dicembre**

2019, ad eccezione delle microimprese e piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Imprese escluse

Sono escluse:

- le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;
- le imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come **causa di incapacità** a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque ostative.

Come presentare la domanda

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata **dal 6** e al **20 giugno 2022**, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante i **canali telematici** dell'**Agenzia delle Entrate** o il **servizio web** disponibile nell'**area riservata** del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia.

Dal 6 al 20 giugno 2022 è possibile:

- in **caso di errore**, presentare una **nuova istanza**, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza inviata sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente presentate;

- presentare una **rinuncia** all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Come si compila la domanda

La compilazione della **prima parte** della domanda si presenta senza particolari difficoltà.

Devono essere riportati i **dati identificativi** del richiedente, con possibilità di indicare il codice fiscale del deceduto se a presentare l'istanza è l'erede che ne continua l'attività o la partita Iva del soggetto estinto con confluenza nel richiedente.

Occorre poi indicare il **codice IBAN** identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

Attenzione

L'errore del codice IBAN provoca lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.

Nell'istanza deve essere poi **specificato**:

- se l'impresa è stata costituita nel corso del 2019
- se l'impresa ha esercizi non coincidenti con l'anno solare;
- il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in essere alla data del 31 dicembre 2019, come risultanti dall'ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell'impresa.

Limiti e condizioni del Temporary Framework

Più articolata è la **seconda parte** della domanda riguardante le dichiarazioni relative al mancato superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti attualmente previsto per la suddetta Sezione, occorre tenere conto di tutte le misure di aiuto ascrivibili alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ottenute dal richiedente e dall'eventuale impresa unica di cui fa parte, alla data di presentazione della presente istanza (escluso quindi il contributo che si sta richiedendo).

L'impresa deve inoltre dichiarare se, in relazione agli aiuti elencati all'art. 1, c. 13, **D.L. n. 41/2021 (regime "ombrello")**, ha o non ha importi da riversare per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Per tutte le informazioni su tale verifica si rimanda al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022](#).

Se l'impresa non deve restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.1, mentre nel caso in cui debba restituire eccedenze di aiuti deve barrare la casella A.2, indicando negli appositi campi rispettivamente l'importo degli aiuti ottenuti in eccedenza che intende restituire mediante sottrazione dal contributo che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell'istanza e l'importo degli interessi di recupero.

Particolare attenzione deve essere posta nella compilazione del campo relativo all'ammontare di aiuti ancora fruibile sulla sezione 3.1 del Temporary Framework, da determinare sottraendo al massimale previsto per il proprio settore di attività (agricoltura, pesca e acquacoltura o settore diverso) gli aiuti di Stato già ottenuti alla data dell'istanza.

Qualora il plafond residuo dovesse essere inferiore al contributo determinato in fase di ripartizione dei fondi, il contributo spettante è pari all'importo per cui vi è ancora capienza nel plafond residuo, al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

Importo del contributo

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, verrà effettuata la ripartizione dei fondi disponibili, pari a 100 milioni di euro.

In particolare, le risorse finanziarie sono **ripartite** prioritariamente in egual misura tra tutti i soggetti che hanno validamente presentato l'istanza fino all'**importo di 10.000 euro ciascuno**.

Le eventuali risorse finanziarie rimanenti, che non comprendono l'ammontare che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal contributo riconosciuto, sono ripartite tra tutti i soggetti beneficiari in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese che hanno presentato istanza e per le quali il contributo risulta spettante.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.

Qualora l'ammontare del **contributo spettante**, calcolato secondo le suddette modalità, sia **superiore a 150.000 euro** dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle entrate l'**autocertificazione** di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it** entro il **15 luglio 2022**.

Impresa

Nuovi criteri organizzativi

Patente UNI per lo studio professionale: quali sono le procedure standard per la buona gestione

di Gerardo Urti - Advisor - Consulente strategico - Business Angel - GU Capital Srl

L'ente italiano di normazione (UNI) ha approvato una nuova norma per la buona gestione degli studi professionali. La patente UNI è studiata per avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro che devono partire con la loro attività, ma è attenta anche alle realtà già strutturate che possono così trovare spazi di miglioramento. Il nuovo standard dell'ente nazionale di normazione individua i criteri da applicare per avere studi ben organizzati indipendentemente dalle dimensioni o dalla forma giuridica scelta. Il codice del progetto è UNI1610191 "Studi professionali di Avvocati e Dottori commercialisti - Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio della professione per la creazione e protezione del valore". La norma è consultabile sul sito UNI fino al 2 luglio.

Arriva la nuova **norma UNI** sui "Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio della professione per la creazione e protezione del valore". Pensata per gli **studi professionali** di dottori **commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro** in fase di **start-up**, presta attenzione anche alle **realità già strutturate** che possono così trovare spazi di miglioramento.

UNI è l'ente italiano di normazione, privato e con scopo di lucro, le cui norme descrivono la maniera migliore per realizzare un prodotto, condurre un processo, svolgere la professione.

Il nuovo standard dell'ente nazionale di normazione individuerà i criteri da applicare per avere studi ben organizzati indipendentemente dalle dimensioni o dalla forma giuridica scelta.

ASLA, l'associazione degli studi legali associati che opera proprio per l'affermazione di nuovi modelli organizzativi e ha collaborato con UNI su questo nuovo standard, ha posto come obiettivo avere studi sempre meglio organizzati, fatti meglio, più sicuri seguendo le norme tecniche che spiegano come raggiungere tali risultati.

La normazione si sta quindi evolvendo: dai prodotti, ai processi, ai servizi fino alle professioni, in una logica di attenzione: all'equità, alla chiarezza e alle tutele delle controparti (di qualsiasi tipo).

Tra gli obiettivi da perseguire con lo sviluppo dei principi organizzativi e gestione dei rischi: ci sarà la formazione, la sicurezza e tutti i criteri "green".

L'obiettivo, nel futuro, è promuovere uno studio pro-

fessionale, che sia attuato:

- attraverso una moderna organizzazione;
- agisca con una conduzione corretta e rispettosa verso i dipendenti e collaboratori e dell'ambiente in cui opera;
- sia efficace nei confronti dei clienti;
- sia capace di individuare le principali aree di rischio nelle diverse attività.

Principi organizzativi per creare e proteggere valore

La nuova norma UNI si presenta con il **codice del progetto UNI1610191**, inerente i "Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio della professione per la creazione e protezione del valore".

Il principio organizzativo sul quale si base la creazione e la protezione del valore è promuovere non solo principi di buona organizzazione ed efficienza per i servizi professionali ma anche il rispetto di aspetti ESG ovvero collegati alla sostenibilità ambientale, alla non discriminazione, alla sicurezza sul lavoro, alla conciliazione vita-lavoro.

L'obiettivo è quello di promuovere l'organizzazione come requisito necessario per una corretta gestione degli studi professionale ma favorendo la diffusione della normazione volontaria.

Nel complesso le novità, relativamente alla nuova norma UNI, riguardano:

- la sostenibilità, la sicurezza sanitaria;
- l'attenzione allo sviluppo dei talenti;
- il tema della discriminazione e della diversity.

Aggiornamento

Promuovere la formazione continua di tutti i dipendenti e collaboratori dello studio professionale, verificando periodicamente l'applicazione dei principi di equità e valorizzazione delle differenze.

Sicurezza	Analizzare costantemente i rischi sanitari e aggiornare i vari protocolli di sicurezza: attraverso il controllo degli accessi, con la corretta gestione degli spazi comuni, fino alla definizione e al rispetto di procedure di sorveglianza sanitaria.
Comunicazione	Orientare lo studio professionale ai clienti con una politica efficace di relazione e comunicazione, svolgendo indagini periodiche sulla soddisfazione dei clienti e sulla fidelizzazione degli stessi, attraverso analisi e tracciamento delle contestazioni e dei reclami dopo aver esplicitato il servizio di consulenza.
Sostenibilità ambientale	Usando negli studi professionali materiali riciclati ed eco-sostenibili (sviluppando l'economia circolare), l'abbandono della carta e plastica, la raccolta differenziata rigorosa, il contenimento degli sprechi idrici e alimentari.
Sostenibilità lavorativa	Facilitazione del lavoro a distanza (smart-working), l'incentivazione delle forme contrattuali di lavoro agile, l'effettiva fruizione dei periodi ferie, il diritto alla disconnessione, il sostegno allo studio.

Pertanto, fino ad oggi veniva utilizzata la norma UNI ISO 9001 sulla qualità valida per tutti gli studi sia legali che di commercialisti o consulenti del lavoro, ma il nuovo documento si estende a considerare molti aspetti, tra cui la gestione del rischio, secondo la UNI ISO 31000.

Modello organizzativo

Il modello organizzativo dello studio professionale, nel futuro, si dovrà basare su alcuni **principi**, che devono essere non solo una dichiarazione di intenti, ma strumenti efficaci attraverso azioni concrete ed evidenze documentate.

Gli strumenti e le **azioni principali** sono:

- un'organizzazione basata sulla **preventiva individuazione del contesto** di riferimento;
- una chiara individuazione ed efficace distribuzione dei **ruoli** e delle **responsabilità**;
- una **gestione corretta** ed efficace dei **componenti** dello studio professionale;
- un forte **orientamento al cliente**;
- un **controllo dei rischi**;
- un obiettivo comune e continuo di **miglioramento dello studio professionale**;
- l'adozione di **procedure uniformi** per le **prestazioni** professionali dei collaboratori;
- l'orientamento al **rispetto dei requisiti esistenti**.

Il nuovo modello organizzativo punta ad attirare nuovi talenti e alla crescita professionale dei più giovani, ma anche a dare un giusto equilibrio tra vita lavorativa e privata evitando ogni tipo di discriminazione.

L'accento è anche sulla comunicazione, interna ed esterna dello studio e sull'orientamento ai clienti.

L'adozione di criteri e metodi organizzativi adeguati

non è soltanto un requisito necessario per una corretta ed efficace gestione degli studi professionali ma consente di individuare, valutare e tenere sotto controllo i rischi, legati allo svolgimento della professione.

Il controllo efficace e ben organizzato dei rischi correlati all'attività di uno studio, da quelli sanitari fino a quelli reputazionali, è considerato più un'opportunità che un problema.

L'attenzione al rischio, il trattamento dei talenti e le pari opportunità rendono lo studio professionale più reddituale e migliore come ambiente per coloro che ci lavorano e per i potenziali clienti.

Nella, cosiddetta **patente UNI**, i **principali aspetti** considerati sono:

- l'aggiornamento continuo di tutti i collaboratori e dipendenti dello studio professionale;
- l'applicazione dei principi di equità e valorizzazione delle differenze;
- l'elaborazione di documenti di rischio sanitario e di protocolli di sicurezza;
- l'elaborazione di una comunicazione efficace con i clienti e indagine sulla soddisfazione;
- il rispetto della sostenibilità ambientale;
- il rispetto della sostenibilità lavorativa;

Chi adotterà la patente UNI potrà ottenere più facilmente la **certificazione di conformità** da parte di organismi terzi indipendenti e ufficialmente accreditati a tal fine.

Il nuovo standard è attualmente in **consultazione** sul sito **UNI** (www.uni.com) dove si può commentare e valutare con segnalazioni e richieste.

UNI e l'inchiesta pubblica

Le norme UNI, come detto, descrivono il modo mi-

gliore per realizzare un prodotto, gestire un processo, praticare una professione. Per definire tutto ciò, vengono messe insieme le parti interessate: da chi progetta agli utilizzatori finali e sempre attraverso i maggiori esperti del settore.

La norma relativa al codice del progetto UNI1610191 è ora nella fase di **inchiesta pubblica** finale fino al **2 luglio**: la si può consultare dal sito di UNI e lasciare commenti e segnalazioni che verranno esaminati e potrebbero fornire lo spunto per un'eventuale integrazione.

L'inchiesta pubblica finale servirà a raccogliere i commenti degli operatori e a ottenere il consenso più ampio possibile. Il suo valore è che si tratta di uno strumento condiviso e riconosciuto tra tutte le parti e, pur essendo di natura volontaria, crea un codice, un linguaggio comune che diventa di riferimento sia per gli studi professionali sia per i clienti.

La normazione si sta quindi evolvendo e l'attività dell'UNI facilita lo sviluppo di una "economia relazionale", cercando di prevenire e risolvere i contrasti, favorendo le interazioni tra le parti e annullando le contrapposizioni.

Conclusioni

Non necessariamente la norma sarà accolta allo stesso modo da tutti. Nella patente UNI sono presenti capitoli importanti, che di solito, vengono ignorati da commercialisti e avvocati più tradizionalisti, che mal sopportano sentirsi dire come si devono organizzare o come si gestisce un rischio. Molti professionisti temono che li si voglia trasformare in imprenditori o manager, assimilando la gestione dello studio a quella di un'impresa.

Oggi, i professionisti, devono recepire che l'attività professionale richiede un metodo di lavoro, delle regole e delle procedure che coinvolgano tutte le persone interne, ciascuna al proprio livello di competenza e responsabilità, dal fondatore alla segretaria e/o tutte le figure esterne che a vario titolo gravitano intorno allo studio e interagiscono con esso. Non importa se lo studio sia piccolo o grande, individuale o associato, in provincia o nel centro di una metropoli.

L'esigenza organizzativa c'è per tutti, ed è sempre più pressante.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.